

legge regolatrice, e quindi essa potrebbe essere  
concretabile soltanto ove, ai sensi dell'art. 13,  
n. 14 della legge stessa, interviene l'apposita  
autorizzazione del Ministro del Tesoro, di con-  
certo col Ministro dell'Industria e Commercio.

A tale scopo, però, occorrerebbe che concorres-  
se, nei riguardi della garanzia del finanzia-  
mento, una analogia con quelle garanzie  
che, secondo la legge, assistono i normali  
impieghi previsti dalla legge medesima,  
il che potrebbe verificarsi qualora la riscos-  
sione dei contributi dovuti all'I.N.A.M.  
fosse affidata ad un esattore che rispondesse  
dell'obbligo del "non riscosso per riscosso". In  
tal caso la garanzia assumerebbe una for-  
ma analoga a quella richiesta dalla legge  
per la concessione dei mutui agli enti locali,  
garantiti sui cespiti di entrata.

Ciò premesso, previo avviso favorevole del Co-  
mitato permanente, si sottopone al Consiglio  
di amministrazione la proposta di delibe-  
rare, in via di larga massima, nei riguardi  
dell'operazione di finanziamento proposta  
dall'I.N.A.M., salvo sottoporre l'operazione  
- dato il suo speciale carattere - all'esame